

Codice A1610B

D.D. 9 febbraio 2021, n. 60

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GERMAGNANO (TO) - Intervento: Bando GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Operazione 7.5.2_Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor_ Lavori di valorizzazione di servizi e tratti di accesso al Torrente esistenti inerenti la pesca sportiva e il kayak relativi al Comune di Germagnano, F. 1 mapp 137, 138,3 (Area intervento 2), F



ATTO DD 60/A1610B/2021

DEL 09/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. GERMAGNANO (TO) – Intervento: Bando GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Operazione 7.5.2_Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor_ Lavori di valorizzazione di servizi e tratti di accesso al Torrente esistenti inerenti la pesca sportiva e il kayak relativi al Comune di Germagnano, F. 1 mapp 137, 138,3 (Area intervento 2), F. 8 mapp. 292, 293, 659 (area di intervento 3). Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Germagnano (TO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/1225/2020A/A1600A

Rif. n. 127383/A1610B del 23/12/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: **Germagnano (TO)**
Intervento: Bando GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Operazione
7.5.2_Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor_ Lavori di
valorizzazione di servizi e tratti di accesso al Torrente esistenti inerenti la
pesca sportiva e il kayak relativi al Comune di Germagnano, F. 1 mapp 137,
138,3 (Area intervento 2), F. 8 mapp. 292, 293, 659 (area di intervento 3)
Istanza: **Amministrazione comunale di Germagnano**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Germagnano (TO) in data 23/12/2020, con nota prot. 3867 del 22/12/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto nel territorio del Comune di Germagnano si inserisce all'interno di un più ampio progetto volto alla creazione di un sistema turistico sportivo legato al Torrente Stura di Lanzo, localizzato in tre aree ricadenti nei

comuni di Germagnano, Mezzenile e Ceres in attuazione del Bando GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, Operazione 7.5.2_Infrastrutture turistico ricreative per le attività outdoor_ secondo le indicazioni progettuali dei Manuali per il recupero del patrimonio paesaggistico del Territorio del G.A.L. delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

La parte oggetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica riguarda le sole opere da realizzare nel comune di Germagnano che consistono in:

- intervento di ripristino dei tratti pedonali esistenti di accesso al Torrente Stura di Lanzo (Area 2, intervento 2A_ Area 3, intervento 3A),
- sistemazione area sulla riva del fiume con rimozione della vegetazione infestante esistente (Area 3, intervento 3B),
- creazione di area polifunzionale tramite lavori di livellamento e di sistemazione del terreno, installazione di un pergolato e arredi in legno (Area 3, intervento 3C),
- realizzazione e posa bacheca informativa e totem di segnalazione in legno (Area 2, intervento 2C_ Area 3, intervento 3D),
- posa di segnaletica stradale di indicazione parcheggio (Area 3. intervento 3E).

Tali opere sono progettate secondo le indicazioni progettuali dei Manuali per il recupero del patrimonio paesaggistico del Territorio del G.A.L. delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Germagnano (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004 (fascia di tutela Torrente Stura di Lanzo e del Torrente Stura di Viù), in quanto le opere da realizzare si inseriscono correttamente nel contesto

naturale utilizzando tecniche e materiali coerenti con i caratteri paesaggistici della località,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che le eventuali nuove piantumazioni siano realizzate con specie autoctone caratterizzanti l'area fluviale, escludendo in ogni caso specie ricomprese nelle Black List regionali.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	e-mail.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica intero progetto</i>	19_10_28_REL PAES GERMAGNANO.pdf
3	<i>Relazione paesaggistica stralcio Comune Germagnano</i>	MODELLO Relazione paesaggistica.pdf
4	<i>Relazione tecnica</i>	RTS.pdf
5	<i>Elaborato grafico: inquadramento aree di intervento</i>	PA_INQ.pdf
6	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	PAPRO02.pdf
7	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	PAPRO03.pdf
8	<i>Fotoinserimento</i>	PAPRO04.pdf
9	<i>Documentazione fotografica</i>	DF.pdf

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Marina Bonaudo

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Risposta al foglio prot. n. 3519 del 14/01/2021

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica / archeologica
DESCRIZIONE: **Comune di GERMAGNANO(TO)**
Bene e oggetto dell'intervento: *Interventi di ripristino del tratto pedonale esistente di accesso al torrente, sistemazione area sulla riva del torrente, creazione area verde polifunzionale e posa di totem informativo e bacheche*
Area di intervento: S.P. 26 aree limitrofe; area accesso al Parco del Cimitero
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 14/01/2021
Protocollo entrata richiesta: n. 600 del 14/01/2021
RICHIEDENTE: Comune di Germagnano / pubblico
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per l'intervento di cui all'oggetto, che fa parte di un più ampio progetto promosso dai Comuni di Germagnano, Mezenile e Traves per la valorizzazione di servizi e la realizzazione di accessi al torrente Stura inerenti la pesca sportiva e il kayak (misura 7.5.2 creazione e sviluppo attività extra-agricole – bando per le infrastrutture turistico-ricreative per le attività outdoor);

preso atto che il Comune di Germagnano non risulta idoneo all'esercizio della delega e che, ai sensi dell'art. 3 c. 2 della L.R. 32/2008 agisce pertanto in via sostitutiva la Regione;

esaminata la documentazione descrittiva e di progetto e la *Relazione istruttoria* allegata all'istanza;

considerato che le località interessate dall'intervento ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **condividendo quanto già indicato da codesto Settore regionale in merito all'utilizzo di specie autoctone e tipiche della fascia fluviale per eventuali interventi di nuova piantumazione e alla seguente vincolante prescrizione:**

- la pavimentazione del percorso di accesso dovrà essere realizzata in terra compattata e stabilizzata, con eventuale uso di inerte di granulometria fine e di provenienza locale, con cromia coerente con i materiali litoidi presenti sulle sponde del torrente.

Relativamente alla tutela archeologica, visto che le operazioni previste riguarderanno esigui e superficiali interventi di scavo, per quanto di competenza **si autorizza** l'opera e non si richiedono verifiche archeologiche preventive ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Poiché in prossimità dell'area soggetta agli interventi si trovava la fondazione monastica di Santo Stefano, nelle cui murature erano impiegati materiali di età romana, si richiama



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Foglio n. 2

la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo Ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

I responsabili dell'istruttoria
tutela paesaggistica arch. N. Ostorero
tutela archeologica dott. F. Rubat Borel

